

Regione Sicilia

Garante per la Tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale

Lavoro in carcere

Agevolazione finanziaria - bonus per datori di lavoro nel mondo penitenziario

Con la L.R. 19 maggio 2005, n° 5 art.33, modificata dalla L.R. 22 dicembre 2005, n° 19, art. 23, c.4, è istituita in Sicilia, la figura del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e il loro reinserimento sociale.

Tra le finalità istituzionali del Garante, il capoverso 3, let.A, art. 33 della legge istitutiva, prevede che il Garante pone in essere ogni iniziativa necessaria ed opportuna al fine di promuovere e facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, l'inserimento lavorativo dipendente ed autonomo dei cittadini detenuti, anche con pene alternative.

E' sempre maggiormente condivisa e valorizzata l'opinione, supportata dalle statistiche nazionali e regionali, che il reinserimento nel mondo del lavoro dei detenuti, consolida il percorso del reinserimento sociale e dell'abbandono definitivo del circuito criminale, nonostante i retaggi dei pregiudizi che permangono ancora in certi ambienti.

L'attività d'informazione, promozione, sostegno, orientamento e riqualificazione che avviene durante la detenzione, e una più diffusa politica di sostegno economico e finanziario da parte dello Stato alle imprese e alle ditte che assumono detenuti, come la c.d. Legge Smuraglia, ha favorito il percorso di reinserimento determinando un duplice vantaggio collettivo, sia in termini sociali che economici.

In tale prospettiva lo scrivente ha determinato per l'anno 2008, dieci bonus ai datori di lavoro di € 2.500 (duemilacinquecento) cadauno, per una somma complessiva di €25.000/00, per l'assunzione di detenuti negli Istituti penitenziari siciliani, anche in regime di pene scontate in forme alternative.

Il *bonus* disposto dal Garante è cumulabile con le altre determinazioni di sgravi fiscali e di contributi economici proposti dalla legislazione dello Stato e della Regione Siciliana.

Tanto si rappresenta alle organizzazioni in indirizzo, affinché questa determinazione venga portata a conoscenza di ogni singolo associato per eventuali determinazioni.

Per qualsiasi altra informazione o spiegazione, rivolgersi nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00,

per la Sicilia occidentale al Dott. Franco Maria Catanzaro, tel. 091 7075483;

per la Sicilia orientale al Dott. Salvo Sciacca, tel. 095.4011620;

Garante per la Tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale, via Gen. Vincenzo Magliocco n° 45, 90141 Palermo; fax 091 7075487.

e-mail: info@garantedirittidetenutisicilia.it. www.garantedirittidetenutisicilia.it

Il Garante

On. Salvo Fleres

Senatore della Repubblica

AGEVOLAZIONE FINANZIARIA

(BONUS per datori di lavoro nel mondo carcerario)

PERCHÉ QUESTO VADEMECUM

Questo Vademecum è pensato al servizio del mondo del lavoro, ed in particolare per consentire all'imprenditore di conoscere meglio una realtà spesso lontana dall'esperienza quotidiana: il pianeta carcere.

L'obiettivo è informare che oggi è più semplice e sicuro organizzare l'inserimento lavorativo dei detenuti nell'impresa, perché c'è una Rete sociale, pubblica e privata, che può sostenere e seguire le esigenze dell'impresa e dei suoi lavoratori.

In queste pagine troverete quindi alcune informazioni essenziali su:

- I passi da compiere per inserire lavorativamente un detenuto*
- Quali vantaggi economici ci sono per l'azienda*
- Quali servizi ci sono per l'azienda ed i lavoratori*

RUOLO DEL LAVORO NELLA RIFORMA DELL'O.P.

(Ordinamento Penitenziario) Legge 354/75

Nella riforma penitenziaria del '75 il lavoro diventa un elemento cardine dell'esecuzione della pena, perché diretto a promuovere il reinserimento sociale del detenuto: per questo il lavoro non deve avere carattere affittivo e deve essere organizzato secondo metodi analoghi a quelli del lavoro nella società libera.

Il detenuto può lavorare all'interno del carcere (intramurario) o all'esterno (extramurario).

Per lavorare all'esterno del carcere il detenuto può essere ammesso ad una misura alternativa, ovvero ad una forma di esecuzione della pena diversa da quella condotta interamente all'interno del carcere.

In molti casi la legge favorisce le imprese che assumono detenuti concedendo agevolazioni fiscali e contributive.

Quali sono le principali "misure alternative"
e chi le presiede:

Le principali misure alternative alla detenzione che consentono al condannato di lavorare all'esterno sono: l'affidamento in prova al Servizio Sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà.

Pur non rientrando tra le misure alternative, va ricordato il lavoro all'esterno (art.21 O.P. L.354/75) disposto dalla direzione del carcere, che permette al detenuto di lavorare per alcune ore della giornata all'esterno del carcere.

Il Centro Servizio Sociale Adulti - CSSA - del Ministero della Giustizia gestisce l'esecuzione della pena dei condannati in misura alternativa e tramite gli assistenti sociali definisce i percorsi di inserimento. Fornisce informazioni ed è referente primario per l'inserimento delle persone affidate al Servizio.

Il Tribunale di Sorveglianza ha il compito di valutare, concedere, revocare le misure alternative ed è il destinatario delle istanze del condannato che espia la pena all'esterno. Il Magistrato di Sorveglianza vigila sull'andamento della vita carceraria ed approva l'ammissione al lavoro esterno, disposto dalla direzione del carcere.

INDICE DELLE OPPORTUNITÀ

L'assunzione del detenuto 1

Le agevolazioni finanziarie, fiscali e Contributive 2

ASSUNZIONE DEL DETENUTO

Il lavoro è uno degli elementi del trattamento (percorso di rieducazione) attraverso cui si attua il reinserimento sociale della persona detenuta secondo l'Ordinamento Penitenziario, cioè il complesso delle norme che regolano l'esecuzione della pena detentiva (L.354/75).

Possono essere assunti

All'interno del carcere: tutti i detenuti, sia in attesa di giudizio, sia in espiazione di pena (definitivi).
All'esterno del carcere: i detenuti con condanna "definitiva" per i quali l'équipe degli operatori penitenziari abbia formulato una prognosi favorevole sulla possibilità di reinserimento nell'ambiente sociale.

L'assunzione di un detenuto segue le stesse procedure previste per le persone libere

Per quale lavoro

Il detenuto non può svolgere lavoro notturno; se si tratta di lavoro a rotazione, i turni devono essere previsti dalla misura alternativa e programmati con almeno una settimana di anticipo.

Continuità di lavoro: il detenuto si assenta solo per malattia, che viene tempestivamente comunicata con certificazione medica, o per svolgere colloqui con gli assistenti sociali e con il Magistrato.

Il lavoro temporaneo deve essere programmato in modo da non comportare lunghi periodi di inattività.

Per l'assunzione

È necessaria una richiesta di assunzione nominativa, rivolta alla Direzione del carcere, che contenga i dati indispensabili per la successiva formulazione del programma di trattamento: mansione svolta, qualifica, luogo in cui sarà svolta l'attività lavorativa, giorni ed orari di lavoro, con la specificazione di eventuali prestazioni di lavoro straordinario, modalità di consumazione dei pasti (v. facsimile)

L'inizio dell'attività lavorativa avviene dopo l'approvazione del Tribunale di sorveglianza; eventuali variazioni delle prestazioni (es. cambiamento del luogo o orario di lavoro) possono intervenire dopo l'approvazione del Tribunale.

Il rapporto di lavoro

Al detenuto può applicarsi qualsiasi tipo di contratto previsto dalla normativa vigente.

La retribuzione dovrà essere inviata alla direzione del carcere, tramite assegno circolare intestato al detenuto o consegnata direttamente all'ufficio ragioneria. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata al detenuto lavoratore.

Il detenuto ha diritto a percepire gli assegni famigliari, se documenta la presenza di coniugi a carico. Per iniziativa del **Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale** e da eventualmente conguagliare con altre agevolazioni finanziarie previste dalla normativa vigente, è istituito un **bonus ai datori di lavoro pari ad € 2.500 (duemilacinquecento), per l'assunzione di detenuti ristretti negli Istituti di pena siciliani**

piuttosto che per detenuti siciliani che scontano la pena in Istituti di pena fuori della Sicilia ed in ambito nazionale.

Per avere diritto alla fruizione del bonus il datore di lavoro deve avvalersi delle seguenti possibilità contrattuali e previste dall'O.P. relativamente alle attività lavorative:

- all'interno del carcere: tutti i detenuti, sia in attesa di giudizio, sia in espiazione di pena (definitivi);
- all'esterno del carcere: i detenuti con condanna "definitiva" per i quali l'équipe degli operatori penitenziari abbia formulato una prognosi favorevole sulla possibilità di reinserimento nell'ambiente sociale.

Il Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale, per l'anno 2008, **finanzià la spesa, prevedendo la somma di €25.000/00 (venticinquemila).**

Diritti e doveri

Durante le ore passate all'esterno del carcere il detenuto dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nel programma di trattamento predisposto dalla direzione. La violazione delle prescrizioni comporta la sospensione del programma, e quindi l'impossibilità di continuare a svolgere l'attività lavorativa, ma non ha alcuna conseguenza diretta per il datore di lavoro.

Il detenuto è soggetto a tutte le normative vigenti in materia di lavoro, compresa quella sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il personale di polizia o un assistente sociale possono effettuare saltuari controlli per verificare la presenza del detenuto sul luogo di lavoro, ma tale attività viene svolta senza interferire nello svolgimento dell'attività lavorativa e con la dovuta discrezione.

Il Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale, nell'ambito dell'elargizione del bonus ai datori di lavoro che assumano dipendenti:

- all'interno del carcere: tutti i detenuti, sia in attesa di giudizio, sia in espiazione di pena (definitivi);
- all'esterno del carcere: i detenuti con condanna "definitiva" per i quali l'équipe degli operatori penitenziari abbia formulato una prognosi favorevole sulla possibilità di reinserimento nell'ambiente sociale, si avvarrà di periodici controlli e vigilanze, con personale proprio, anche nel luogo di lavoro, finalizzati al buon esito dell'agevolazione finanziaria (bonus).

È utile, comunque, la tempestiva comunicazione in merito ad eventuali ritardi, assenze o sul rendimento dell'attività svolta, contattando gli operatori dell'area educativa del carcere ed informando contestualmente l'Ufficio del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale, che vigila il buon fine dell'intervento finanziario agevolativo per i datori di lavoro.

ALLA DIREZIONE DELL'ISTITUTO DI PENA

**e p.c. ALL'UFFICIO DEL GARANTE PER LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
DEI DETENUTI E PER IL LORO REINSERIMENTO SOCIALE
via Magliocco, 45 - 90141 PALERMO**

Oggetto: Richiesta di assunzione

Questa ditta,con sede in

intende assumere il detenuto,con mansioni di

Il predetto svolgerà attività lavorativa in, nei giorni

dalle ore.....alle ore..... *

La sede dell'attività lavorativa può essere raggiunta con il mezzo pubblico.

Il predetto consumerà il pasto presso (azienda, mensa, locale pubblico).....**

Città di appartenenza Istituto di Pena.....,

Firma

.....

* Indicare anche eventuali prestazioni di lavoro straordinario

** Indicare se è richiesta visita di idoneità al lavoro

Agevolazioni FINANZIARIE, FISCALI E CONTRIBUTIVE

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE che assumono persone in condizione di svantaggio: detenuti ed ex detenuti

Chi ne fruisce

Soggetti privati che rientrino nella definizione di impresa piccola e media (disciplina degli aiuti di stato alle piccole e medie imprese)

Agevolazione

Contributi finanziari alle assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato per almeno 12 mesi, effettuate nel corso dell'anno di riferimento del bonus, di persone in condizione di svantaggio. Per le assunzioni nel 2008 i contributi previsti dall'Ufficio del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale, per assunzione di detenuti ristretti negli Istituti di pena siciliani piuttosto che per detenuti siciliani che scontano la pena in Istituti di pena fuori della Sicilia ed in ambito nazionale, ammonta a €2.500 per ciascuna assunzione a tempo pieno e indeterminato.

Altre tipologie

Per le assunzioni a tempo indeterminato e parziale, a tempo determinato e pieno, a tempo determinato e a tempo parziale, il contributo è ridotto proporzionalmente alla riduzione dell'orario di lavoro

Erogazione dei contributi

In due soluzioni:

la prima pari al 50%, ad approvazione della graduatoria;

la seconda a saldo, alla scadenza triennale del progetto di inserimento/reinserimento

Graduatoria

Alcuni criteri di priorità:

progetti concertati con le parti sociali

inserimenti lavorativi a tempo indeterminato

Informazioni

Copia della domanda di contributo come da fac simile allegato, va presentata all'Ufficio del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale via Magliocco, 45 - 90141 Palermo - Tel. 091-7075420 - Fax 091-7075487

www.garantedirittidetentisicilia.it - e-mail: info@garantedirittidetentisicilia.it

entro i termini stabiliti dal bando e comunque fino all'esaurimento delle somme finanziate dal progetto.

Referenti del progetto:

per la Sicilia occidentale Dott. FrancoMaria Catanzaro tel. 091 7075483;

per la Sicilia orientale Dott. Salvo Sciacca tel. 095 4011620.

AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 407/1990

Le imprese, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi, usufruiranno di una riduzione del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali, per 36 mesi (art.8). Per le Aziende artigiane, il beneficio consiste nell'esonero totale dei contributi per 36 mesi.

Pertanto l'agevolazione può essere applicata anche a tutte le assunzioni a tempo indeterminato di detenuti ammessi al lavoro esterno che possiedono il requisito di lavoratore disoccupato da almeno 24 mesi".

AGEVOLAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE n. 193/00 "Smuraglia" e decreti collegati

A) CREDITO D'IMPOSTA per il lavoro e la formazione interni ed esterni al carcere

B) BENEFICI CONTRIBUTIVI a coop. sociali per il lavoro esterno al carcere

C) BENEFICI CONTRIBUTIVI per il lavoro interno al carcere

NB D.I. = Decreto Interministeriale - O.P. = Ordinamento Penitenziario

A) CREDITO D'IMPOSTA

per il lavoro e la formazione INTERNI ED ESTERNI al carcere - (D.I. n°87/02)

FRUITORI

CONDIZIONI

Assunzione di detenuti, internati o ammessi al lavoro all'esterno ex art. 21 O.P. per un periodo superiore ai 30 giorni (art. 3 c. 1 legge 193/00), anche con contratto di lavoro tempo parziale (art. 1 comma 2 D.I. 87/02)

MISURA DEL CREDITO

516,46 € mensili per ogni lavoratore assunto (art.1 comma 1 D.I. 87/02) e, ridotti in misura proporzionale alle ore prestate, per i lavoratori assunti a tempo parziale (art.1 comma 2 D.I. 87/02)

Imprese (cooperative sociali e aziende pubbliche e private

- vedi Circolare D.A.P. - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del 19.07.2002)

CONDIZIONI

Prosecuzione del rapporto di lavoro con ex detenuti, già assunti durante la detenzione, nei sei mesi successivi alla scarcerazione (art. 2 comma 1 D.I. 87/02)

MISURA DEL CREDITO

516,46 € mensili per ogni lavoratore assunto (art.1 comma 1 D.I. 87/02) e, ridotti in misura proporzionale alle ore prestate, per i lavoratori assunti a tempo parziale (art.1 comma 2 D.I. 87/02)

Solo per detenuti e internati, o ammessi al lavoro esterno (art. 1 comma 2 D.I. 87/02)

CONDIZIONI

Svolgimento di attività formativa della professionalità dei detenuti ed internati da impiegare in attività gestite in proprio dall'amministrazione penitenziaria (art.2 comma 1/b D.I. 87/02);

MISURA DEL CREDITO

516,46 € mensili per ogni lavoratore formato (art. 2 comma 1 D.I. 87/02)

CONDIZIONI

Svolgimento di attività formativa nei confronti dei soggetti sopra indicati, esclusivamente finalizzata all'assunzione degli stessi (art.2 comma 1/a D.I. 87/02)

MISURA DEL CREDITO

516,46 € mensili per ogni lavoratore formato (art. 2 comma 1 D.I. 87/02)

L'agevolazione è cumulabile con altri benefici ed in particolare con l'incentivo di cui all'art.7 della Legge 388/00 (art.5 comma 3 D.I. 87/2002)

Per accedere al beneficio: compilazione modello F24 - Agenzie delle entrate. Il menzionato credito spetta in base all'art.5 del D.I. n° 87/2002, che prevede la compensazione in base all'art.17 del D.Lgs 241/97. A tale fine l'Agenzia delle entrate ha istituito il codice-tributo 6741 denominato "Credito d'imposta - Agevolazione concessa alle imprese che assumono detenuti o che svolgono attività formative nei confronti di detenuti" (il codice-tributo deve essere esposto nella colonna "importi a credito compensati dell'ispezione erario" del modello F24). Il credito d'imposta non è rimborsabile.

B) BENEFICI CONTRIBUTIVI a COOP. SOCIALI per il lavoro INTERNO E ESTERNO al carcere (D.I. del 09.11.2001; D.I. n. 87/02)

CONDIZIONI

Assunzione di condannati in misura alternativa (art.4 c.3 legge 381/91 "Disciplina delle cooperative sociali")

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Contributi per l'assicurazione obbligatoria, previdenziale ed assistenziale, ridotti a zero (art.1 comma 2 legge 193/00)

Cooperative Sociali

CONDIZIONI

Assunzione di detenuti ammessi al lavoro all'esterno ex art. 21 O.P.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Contributi per l'assicurazione obbligatoria, previdenziale ed assistenziale, ridotti dell'80% (D.I. del 09.11.2001)

CONDIZIONI

Assunzione di ex detenuti

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Contributi per l'assicurazione obbligatoria, previdenziale ed assistenziale, ridotti dell'80% (D.I. del 09.11.2001)

C) BENEFICI CONTRIBUTIVI per il lavoro INTERNO al carcere (D.I. del 09.11.2001; D.I. n° 87/02)

FRUITORI

Aziende pubbliche e private, coop. sociali

CONDIZIONI

Assunzione di detenuti ed internati per attività produttive e di servizi

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Contributi per l'assicurazione obbligatoria, previdenziale ed assistenziale, ridotti dell'80% (art.2, c.1, legge 193/00; D.I. 09.11.2001)

Tutte le imprese che assumono detenuti che prestino la loro attività all'interno del carcere sono destinatarie di entrambi i benefici, cioè gli sgravi contributivi, a cui va aggiungersi l'agevolazione fiscale (credito d'imposta €516,46/mese).

Tali benefici potranno essere usufruiti anche per i 6 mesi successivi alla scarcerazione.

PER ACCEDERE AI BENEFICI CONTRIBUTIVI DI CUI AI PUNTI B) E C)

Nella denuncia contributiva nel Quadro B-C "TIPO CONTRIBUZIONE": inserire il codice "79"

Nel Quadro D in un rigo in bianco: inserire il codice "L 240"

Nel mod. CUD e nel mod. 770 "TIPO RAPPORTO": inserire il codice "79"

**Estratto da SCHEMA CONVENZIONE
tra Amministrazione Penitenziaria e impresa pubblica, privata, coop. sociale**

Oggetto della convenzione

Concessione in comodato gratuito dell'utilizzazione di locali interni al carcere

Impegni dell'impresa

attrezzare ed utilizzare diligentemente i citati locali
predisporre il piano igiene e sicurezza sui posti di lavoro (legge 626/94)
restituire locali ed attrezzature nelle condizioni originarie
comunicare preventivamente alla direzione ogni lavoro sulla struttura
assicurare idonea formazione di detenuti e successivamente avviarli all'attività
individuare personale idoneo alla sovrintendenza alle attività lavorative
rispettare la normativa assistenziale assicurativa e previdenziale in materia
far fronte alle spese d'energia elettrica
consegnare all'INPS copia della convenzione e alla direzione del carcere
copia dei modelli D.M. 10

Impegni del carcere

individuare i detenuti da avviare all'attività lavorativa
rispettare gli orari di lavoro programmati
riservare le quote agli aventi diritto
favorire l'attività nell'istituto del personale incaricato dall'impresa
garantire la permanenza nell'istituto dei detenuti lavoratori
rilasciare dichiarazione d'avvio dell'attività lavorativa all'impresa

Contratto di lavoro con i detenuti dipendenti

L'impresa si impegna a stipulare contratti di lavoro subordinato a norma di legge e di durata non inferiore a 30 giorni

Trattamento retributivo dei detenuti dipendenti da parte del datore di lavoro

predisporre una busta paga per ciascun detenuto, secondo la normativa vigente nel settore
versare direttamente ai familiari aventi diritto gli assegni familiari spettanti ai detenuti lavoratori
riepilogare in un elenco nominativo, con allegate le buste paga, le retribuzioni del detenuti al netto delle detrazioni, con versamento con assegno postale o vaglia cambiario o bonifico sul conto corrente postale del carcere.